

COD. CONTRATTO. 4600- 4601								
Imprese artigiane AUTOTRASPORTO MERCI								
CCNL 26.01.2011 (rinnovo del 01.08.2013);								
CCRL 17.03.2015 Tabella in vigore dal 01.10.2015								
Liv.	Qualifiche	Minimo Conglob. 01/10/15	Ind. Funz.	ERC	Totale		EDR	EET
				*** 01/12/11	Mensile	ora:168	** 01/02/11	dal 1.5.2015 (vedi nota)
1°S	Quadro	2108,39	51,65	63,37	2223,41		12,89	29,24
1°	imp.direttivo	1979,71		61,10	2040,81		12,07	27,52
2°	imp.concetto Super	1818,77		60,36	1879,13		11,07	25,37
3°S	Imp. di concetto	1642,37		58,81	1701,18		10,00	23,00
	Ope. Spec. Super	1642,37		58,81	1701,18	10,12607	0,05952	0,13690
3°SJ	****	1605,04						22,48
3°	imp. d'ordine	1598,78		57,59	1656,37		9,75	22,42
	ope. Spec.	1598,78		57,59	1656,37	9,85935	0,05804	0,13345
4°	imp. esecutivo	1520,42		56,62	1577,04		9,26	21,37
	ope. Qualif. Super	1520,42		56,62	1577,04	9,38714	0,05512	0,12720
4°J	ope. Qualif. Manutent. Merci	1480,57		55,89	1536,46	9,14560	0,00	20,83
5°	ope. Qualif.	1450,07		54,70	1504,77	8,95696	8,84	20,43
6°	ope. Comune *	1354,55		53,31	1407,86	8,38012	8,26	19,14
6°J	ope. Mansioni semplici - manovale (dopo 30 mesi passa al 6°)	1246,35		52,12	1298,47	7,72899	0,00	18,40

* per i lavoratori in forza alla data del 26.01.2011 dopo 18 mesi passano al 5° livello

** Solo per lavoratori in forza alla data del 26/01/2011 ed è erogata per tutte le ore comunque retribuite.

*** ERC Elemento Retributivo Conglobato: Verbale di Accordo del 22/11/2011, congloba in un'unica voce ERR, Integrativo Regionale del 14/12/1977 e Salario di Produttività erogato dal 01/03/2009.

**** Nuovo livello per il personale viaggiante con permanenza massima di 30 mesi, applicabile esclusivamente per le aziende individuate dall'accordo di rinnovo del 01 agosto 2013.

MINIMO CONGLOBATO: minimi conglobati (P.B. + CONTINGENZA + E.D.R.) previsti dal CCNL 02.12.2005 così come aggiornati dall'Accordo del 18.07.2007, dal rinnovo del 26.01.2011 e dal recente rinnovo del 01.08.2013 adottato dalle imprese artigiane a partire dal 01.02.2014.

EET: per le aziende aderenti alla bilateralità veneta (EBAV e SANI.IN.VENETO) ed in regola con i relativi versamenti contributivi ovvero con un piano di versamento degli arretrati approvato da ciascu ente/fondo, l'erogazione dell'EET è sospesa fino al 31 dicembre 2016. Le aziende non aderenti alla bilateralità veneta continueranno ad erogare ai dipendenti gli importi definiti dal CCRL di settore del 22.11.2011. Tali importi non saranno però soggetti a decontribuzione. Per le aziende non aderenti alla bilateralità l'EET verrà erogato da maggio 2015 ad aprile 2016 ai lavoratori in forza nel settore nel periodo di riferimento (aprile 2014 - marzo 2015), per le giornate effettivamente lavorate e su quelle segnate nell'Accordo Regionale 22.11.2011. L'EET è già comprensivi dell'incidenza su ferie G.N. e ogni altra influenza diretta e indiretta. Esso è escluso ai fini del computo del TFR. **Agli apprendisti sarà riconosciuto l'EET nella misura del 90% del valore attribuito al livello di riferimento.** L'importo dell'EET è inoltre proporzionato nel caso di rapporto di lavoro part-time sulla base dell'orario ridotto pattuito.

CONTRIBUZIONE EBAV: vedi tabella generale "quote EBAV" pubblicata sul sito www.ebav.veneto.it

N.B. In mancanza dei versamenti EBAV l'azienda è tenuta a corrispondere ai dipendenti un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) pari a 25,00€ mensili per 13 mensilità l'anno.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Nel verbale di Accordo siglato in data 02/12/2005, viene introdotto l'apprendistato professionalizzante che può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, oppure con soggetti che abbiano compiuto 17 anni e che siano in possesso di una qualifica professionale. La durata e i profili professionali sono riportati di seguito.

La retribuzione dell'apprendista è determinata in percentuale sul minimo conglobato contrattuale previsto per la rispettiva categoria secondo la scaletta sotto riportata.

per apprendisti assunti fino al 25/01/2011:

24 mesi: apprendisti inseriti nei livelli 4° e 5° (5° e 6° CCNL Assologistica);
 36 mesi: apprendisti inseriti nei livelli 3° e 3° super (3° e 4° CCNL Assologistica);
 36 mesi: autisti inseriti nei livelli 3° e 3° super (3° e 4° CCNL Assologistica);
 48 mesi: apprendisti inseriti nei livelli 1° e 2°.

contratti	dal 1° al 12° mese	dal 13° al 24° mese	dal 25° al 36° mese	dal 37° al 48° mese
da 24 mesi	70%	90%		
da 36 mesi non autisti	70%	85%	95%	
da 36 mesi autisti	93%	96%	100%	
da 48 mesi	70%	80%	85%	95%

per apprendisti assunti dal 26/01/2011:

24 mesi: apprendisti inseriti nel livello 6° J (dopo il biennio il lavoratore prosegue l'apprendistato per un ulteriore biennio al liv. 6°);
 48 mesi: apprendisti inseriti nei livelli 4°J, 5° e 6°;
 60 mesi: apprendisti inseriti nei livelli 3°, 3° super, 4° (non autisti);
 60 mesi: autisti inseriti nel livello 3°;
 72 mesi: autisti inseriti nel livello 3° super ;
 72 mesi: apprendisti inseriti nei livelli 1° e 2°.

contratti	dal 1° al 12° mese	dal 13° al 24° mese	dal 25° al 36° mese	dal 37° al 48° mese	dal 49° al 60° mese
da 24 mesi	90%	95%			
da 48 mesi	90%	95%	100%	100%	
da 60 mesi non autisti	90%	95%	95%	100%	100%
da 60 mesi autisti	90%	95%	100%	100%	100%
da 72 mesi non autisti	90%	95%	95%	100%	100%
da 72 mesi autisti	90%	95%	100%	100%	100%

per apprendisti assunti dal 24.04.2012 (Accordo interconfederale del 24.04.2012)

36 mesi: 1° - 2° - 3° S no autisti - 3° no autisti - 4° S e 4°J no magazzinieri/manutentori veicoli/movimentazione - 5° - 6°S -
 48 mesi: 3° autisti - 4°S e 4°J addetti magazzino/manutenzione veicoli/movimentazione
 60 mesi: 3°S autisti

contratti	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
da 36 mesi	75%	85%	100%		
da 48 mesi	90%	95%	100%	100%	
da 60 mesi	90%	95%	100%	100%	100%

INDENNITA' DI TRASFERTA IN VIGORE DALL'01/01/2015

trasferte	nazionale	estero
dalle 6 alle 12 ore	€ 21,80	€ 29,98
dalle 12 alle 18 ore	€ 33,02	€ 43,05
dalle 18 alle 24 ore	€ 41,16	€ 60,49